Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 22 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(10218)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **449.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

Neurofisiopatologia;
Reumatologia;
Biologia molecolare;
Chemioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 152. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1972, n. **450.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, centodue nuovi posti di professore di ruolo, per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, per l'anno accademico 1970-71, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 4 maggio 1971, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Torino ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Torino è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia, anziché per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 148. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1972, n. **451.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1970-71, centodue nuovi posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 25 maggio 1972, nella quale la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, ha avanzato la proposta intesa ad ottenere che il posto assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 967, per il raddoppiamento della cattedra di merceologia, venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di politica economica e finanziaria (3ª cattedra);

Ravvisata l'opportunità, in relazione all'elevato numero di studenti, dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è attribuito, con effetto dall'anno accademico 1972-73, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di politica economica e finanziaria, anziché per il raddoppiamento della cattedra di merceologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 147. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. **452.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « Tisiologia » muta denominazione in quella di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 145. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 453.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92. — Il primo comma relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Pediatria » muta la denominazione in quella di « Clinica pediatrica ».

L'art. 103, relativo alla « Scuola di perfezionamento in pediatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 103. — La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli iscritti è limitato a venticinque.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica I;
Patologia pediatrica I;
Puericultura I;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica I;
Auxologia normale e patologica;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Clinica pediatrica II;
Patologia pediatrica II;
Puericultura II;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica II;
Terapia pediatrica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica III;
Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

L'ammissione alla scuola avviene per esami e per titoli.

E' d'obbligo l'internato con non più di due mesi di ferie all'anno.

Può essere consentita l'iscrizione direttamente al secondo anno del corso, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completato la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

L'art. 104, relativo alla « Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », è abrogato e sostituto dal seguente:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 104. — La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti è limitato a quattro per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale e femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

il voto di laurea in medicina e chirurgia;

aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della università;

aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

A giudizio del consiglio della scuola formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

L'art. 106, relativo alla « Scuola di perfezionamento in chirurgia » che muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 106. — La scuola ha la durata di 5 anni; il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale I;
Patologia speciale chirurgica I;
Semeiotica chirurgica I;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale II;
Patologia speciale chirurgica II;
Semeiotica chirurgica II;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post operatoria;
Anatomia e istologia patologica I.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale III;
Patologia speciale chirurgica III;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica II.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale IV;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale V;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Non è concessa alcuna abbreviazione di corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori e ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza alle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, prima di adire l'esame di diploma, deve sostenere un esame generale di profitto.

L'art. 107, relativo alla « Scuola di perfezionamento in medicina interna » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in medicina interna », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 107. — La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (1° corso);
Clinica medica generale e terapia medica (1° corso).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (2° corso);
Clinica medica generale e terapia medica (2° corso).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (3° corso).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (4° corso).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (5° corso).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 151. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 454.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926 numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per gli indirizzi « organico-biologico » e « inorganico-chimico-fisico » sono aggiunti i seguenti:

Stereochimica;
Preparazioni di chimica organica.

Art. 34, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea potrà comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico.

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Stereochimica;
Preparazioni di chimica organica;
Strutturistica chimica.

Art. 38, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica industriale, è modificato nel senso che il comma *b*) è soppresso e il comma *a*) è integrato con la seguente frase:

« Potrà essere discusso anche uno studio e un progetto di impianto riguardante l'industria chimica ».

Art. 45, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia).

L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II ».

Art. 48, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che il secondo periodo del primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia).

L'insegnamento di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II ».

Art. 267, relativo alla scuola in diritto e legislazione veterinaria, è modificato nel senso che la parola « perfezionamento » è sostituita da quella di « specializzazione ».

Art. 269, relativo alle materie d'insegnamento della scuola di specializzazione in diritto e legislazione è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di diritto costituzionale: la disciplina sanitaria veterinaria;
2) Elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario;
3) Il potere giudiziale: nozioni generali;
4) L'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici;
5) La legislazione veterinaria;
6) La legislazione internazionale in campo veterinario.

2° *Anno*:

1) L'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia;
2) Le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali;
3) Gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione;
4) I mangimi nell'attuale legislazione;
5) Medicinali per uso veterinario;
6) Organizzazione professionale e previdenziale.

Art. 271, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I posti disponibili al primo anno sono 25 ».

Art. 272. — E' modificato nel senso che la parola « perfezionamento » muta la denominazione in quella di « specializzazione ».

Art. 276. — E' modificato nel senso che nel secondo comma le parole « cinque » e « tre » sono abrogate e sostituite rispettivamente da « sette » e « cinque ».

Art. 279, relativo alla scuola in tecnologia e igiene delle carni, è modificato nel senso che la parola perfezionamento » è sostituita da quella di « specializzazione ».

Art. 283, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I posti disponibili al 1° anno sono 20 ».

Art. 284. — E' modificato nel senso che la parola « perfezionamento » muta la denominazione in quella di « specializzazione ».

Art. 288. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La commissione degli esami di diploma, composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 146. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 455.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 124, 125 e 126, relativi alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 124. — Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

A) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

B) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della università;

C) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica:

D) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

E) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero degli iscritti è di tre per ogni anno di corso.

Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 125. — Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.

Art. 126. — Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

A giudizio del consiglio della scuola, formulata sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Gli articoli 137. 138, 139, 140 e 141, relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare », sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 137. — La durata della scuola è di 3 anni.

Art. 138. — Il piano di studi comprende i seguenti insegnamenti ripartiti nei singoli anni:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;

Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardio-vascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso);
Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardio-vascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
Statistica (facoltativo).

Art. 139. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso.

Gli articoli 151, 152, 153, 154 e 155, relativi alla « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'apparato motore » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 151. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Il corso ha la durata di tre anni.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di ventuno.

Art. 152. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno 9 mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Art. 153. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Anatomia ed istologia patologica;
Nozioni di chirurgia generale;
Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
Nozioni di pediatria;
Apparato terapia ortopedica;
Fisiochinesiterapia;
Infortunistica.

Art. 154. — Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
Fisiologia dell'apparato locomotore;
Nozioni di chirurgia generale;
Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica;
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore.

3° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Apparato terapia ortopedica;
Fisiochinesiterapia;
Infortunistica.

Art. 155. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva » e in « Clinica dermosifilopatica ».

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 168. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso.

Art. 169. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha la durata di tre anni ed è distinto in un biennio di studi comuni mentre il 3° anno è articolato nei seguenti quattro orientamenti:

a) orientamento di sanità pubblica;
b) orientamento di laboratorio;
c) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera;
d) orientamento di igiene e medicina scolastica.

All'atto dell'iscrizione al 3° anno di corso, l'allievo dovrà indicare l'orientamento prescelto e alla fine dell'anno stesso potrà conseguire il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con orientamento o di sanità pubblica, o di laboratorio, o di igiene e tecnica ospedaliera, o di igiene e medicina scolastica.

Il conseguimento del diploma di specializzazione in uno degli orientamenti sopra menzionati, offre la possibilità di accedere agli altri orientamenti mediante la iscrizione diretta al 3° anno di corso e con la convalida degli studi e degli esami del biennio comune.

L'ammissione alla scuola è subordinata ad un esame di ammissione. La scuola non può accogliere più di quindici allievi per ciascun anno di corso.

Art. 170. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.

3° *Anno*:

Per l'orientamento di sanità pubblica:

Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

Per l'orientamento di laboratorio:

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

Per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera:

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospedaliera;
Igiene e tecniche delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzioni degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

Per l'orientamento di igiene e medicina scolastica:

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolastica;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolastica;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Insegnamenti complementari (uno per ogni anno di corso) a scelta fra i seguenti:

Ispezioni delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Malattie tropicali;
Genetica;
Gerontologia e geriatria.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 171. — Per ogni anno è consentita l'iscrizione di quattro specializzandi.

La durata del corso è di anni tre.

Art. 172. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venerologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia ed istologia patologica della cute;

Anatomia ed istologia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 149. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. **456**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « Tisiologia » e la scuola in « Odontoiatria e stomatologia » mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » e in « Odontoiatria e protesi dentaria ».

Gli articoli da 228 a 234, relativi alla « Scuola di specializzazione in tisiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 228. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a numero dodici allievi.

Art. 229. — Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola è stabilita attraverso un colloquio orale.

Art. 230. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
Microbiologia;
Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Broncologia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Profilassi della tubercolosi;
Igiene e legislazione speciale.

3° *Anno*:

Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 231. — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.

Art. 232. — Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.

Art. 233. — Per il conseguimento del diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Gli articoli da 251 a 258, relativi alla « Scuola di specializzazione in odontoiatria e stomatologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria », sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 251. — La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (I) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (II);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I) (biennale);
Parodontologia (I) (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (I) (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (I) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (II);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (II);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II);
Parodontologia (II);
Esercitazioni pratiche.

Art. 252. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in quindici (5 per anno di corso).

Art. 253. — La frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico.

Art. 254. — Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere lo esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola.

L'art. 259, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica. è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è aumentato a trenta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 150. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Monica di Cagliari » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Monica di Cagliari », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Monica di Cagliari » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1971, numero 125.

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967. n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni

previsti per la produzione del vino « Monica di Cagliari ». Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Monica » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Monica di Cagliari » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Monica di Cagliari » liquoroso in invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui al comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo di invecchiamento minimo previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascera alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registi di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Monica di Cagliari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipenti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 34

Disciplinare di produzione per il vino « Monica di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente dsciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Monica di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Monica. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non

più del 5% di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monica di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati alla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 m. sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Monica di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di invecchiamento e di preparazione dei vini devono essere effettuate nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Monica di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Monica di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *dolce naturale* » e « *secco* »:

colore: rosso rubino tenue, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso ma delicato;
sapore: gradevole, morbido e vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15,5 di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « secco » 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

« *liquoroso dolce naturale* » e « *liquoroso secco o liquoroso dry* »:

colore: rosso rubino tenue, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima complessiva: « liquoroso naturale » 17,5, di cui almeno 15 svolta ed un minimo da [s]vo[l]gere di 2,5 gradi; « liquoroso secco o liquoroso dry » 17,5 d[i cui] almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste [con] proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'ac[idità] totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Monica di Cagliari » liquoroso dolce e liqu[oroso] secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un pe[riodo] minimo di invecchiamento di due anni di cui almeno u[no in] botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la [qua]lificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre [dalla] data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiun[ta di] qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal pre[sente] disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « super[iore] », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano [rife]rimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aven[ti si]gnificato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acqu[irente].

E' consentito altresì l'uso di indicazione geografiche [e to]ponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata d[al pre]cedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uv[e da] cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moni[ca di] Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produ[zione] delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque d[istri]buisce per il consumo con la denominazione di origine co[ntrol]lata « Monica di Cagliari » vini che non rispondono alle c[ondi]zioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è pun[ito a] norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repub[blica] 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le fo[reste]
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10094)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBB[LICA] 21 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine contr[ollata del vino « Aleatico di Gradoli » e approvazione del [rela]tivo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, c[ontenente] norme per la tutela delle denominazioni di [ori]gine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tu[tela] delle denominazioni di origine dei vini, che, ai s[ensi] dell'art. 18 lettera *b*) del decreto del Presidente [della] Repubblica sopra citato, ha promosso di propria in[izia]tiva — sentito il parere del comitato regionale dell'a[gri]coltura per il Lazio — il riconoscimento della deno[mi]nazione di origine controllata dei vini « Aleatico di [Gra]doli » e « Aleatico di Gradoli liquoroso » formulan[do il] relativo disciplinare di produzione che è stato pu[bbli]cato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1971, n.

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Aleatico di Gradoli » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Aleatico di Gradoli » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Aleatico di Gradoli » e non concorrano alla produzione di detto vino.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Aleatico di Gradoli » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipieni sia apposta, a cura degli istituti stessi la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produtori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 33

Disciplinare di produzione per il vino « Aleatico di Gradoli »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aleatico di Gradoli » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vno di cui all'articolo precedente deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno Aleatico coltivato nell'intero territorio dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera.

La zona è così delimitata: partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale tra S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in località Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino ad incontrare quello tra S. Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).

Da q. 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quelli di Gradoli e Latera in località La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimità di Poggio Sant'Anna.

Da tale punto la delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a q. 461 da dove, seguendo la strada che

passa per la q. 431, per Madonna della Cava e C. le Coste, raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena.

Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna nuovamente alla località Renano, punto di partenza.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Aleatico di Gradoli » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità, tra cui un contenuto naturale zuccherino delle uve, al momento della raccolta, tale da assicurare al mosto ed al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11,5.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, con esclusione quindi dei fondovalle e dei terreni situati ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Per il vino « Aleatico di Gradoli » la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Il vino « Aleatico di Gradoli » al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con tonalità violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi di cui almeno 9,5 svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 6.

Il vino « Aleatico di Gradoli » prodotto con uve che raggiungono — a seguito di eventuale lieve appassimento — una gradazione complessiva minima naturale di 12 gradi, può essere usato per la preparazione, mediante alcoolizzazione, del tipo liquoroso. Il vino « Aleatico di Gradoli » liquoroso all'atto della immissione al consumo deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17,5 gradi di cui almeno 15 svolti e deve aver subito un periodo minimo di affinamento di mesi 6 a decorrere dalla data di alcoolizzazione.

Le operazioni di preparazione e di affinamento del vino « Aleatico di Gradoli » liquoroso devono essere effettuate in cantine ubicate nella zona di vinificazione citata nel precedente art. 4.

Art. 7.

Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 2 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Aleatico di Gradoli » e « Aleatico di Gradoli » liquoroso, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Aleatico di Gradoli » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10097)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Fondano, società per azioni con sede in Fondi, in amministrazione straordinaria, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 28 luglio 1972 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito Fondano S.p.a., con sede in Fondi (Latina);

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della predetta banca a mente dell'art. 67, secondo comma, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrano gli estremi previsti dal menzionato art. 67, primo comma, lettera *a*);

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Riconosciuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Fondano S.p.a., con sede in Fondi (Latina), in amministrazione straordinaria e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1972, n. 476, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1972 al registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 219, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strafile Domenico, nato a Cerignola il 24 marzo 1939 per la nuda proprietà e ai coniugi Strafile Giuseppe, nato a Cerignola il 1° giugno 1905 e Rosaria Ferrara, nata a Cerignola il 26 ottobre 1903, per l'usufrutto con diritto di accrescimento fra loro della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto », in Cerignola, estesa mq. 74, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Cerignola alla partita speciale « Strade » nella maggiore superficie delle strade del foglio n. 202 di mappa e nella planimetria tratturale con il n. 235/*a*.

(10104)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 440, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rutigliano Mariannina, nata a Pietra Montecorvino il 20 novembre 1920, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 3340, riportate in catasto alle particelle numeri 74 parte, 75 parte e 125 del foglio di mappa n. 46 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 150-*a* e 149-*a*.

(10121)

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 442, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Manes Nunzio Ottavio, nato il 25 marzo 1933 a S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 1600, riportate in catasto alle particelle numeri 77 parte e 94 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 95 e 94.

(10119)

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 439, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Filoseta Mariantonia, nata a Greci il 20 settembre 1905 e Nascente Eduardo, nato a Greci il 15 ottobre 1931, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 2310, riportate in catasto alle particelle numeri 9 parte, 23 e 70 del foglio di mappa n. 43 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 43 e 42.

(10103)

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1971, n. 1543, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Luciano Filomena, nata il 18 marzo 1929 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 2480 riportate in catasto alle particelle numeri 649 parte e 668 del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 184-*b* e 185-*b*.

(10105)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1120/72, n. 1128/72 e n. 1299/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

Zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01		Glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	Glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dall'1-6-1972 al 22-6-1972	dal 23-6-1972 al 30-6-1972		
0,0440	0,0588	0,02319	0,01778

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) dalla v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 865/68.

(9964)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1972, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 113, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Aldo Rissotto ed altri lavoratori occasionali della sezione commessi di bordo della Compagnia unica merci varie di Genova avverso il decreto n. 578 del 6 maggio 1968, con il quale il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova ha indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione dei lavoratori occasionali iscritti negli elenchi « A » della predetta compagnia nel registro dei lavoratori avventizi, di cui all'art. 51 del regolamento per il lavoro portuale, nella parte in cui è riconosciuta agli aspiranti l'anzianità risultante negli elenchi degli occasionali « A ».

(10009)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 6 bilancio Trasporti, foglio n. 169, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 21 aprile 1970 con il quale il sig. Gabriele Tikulin ha impugnato il provvedimento disciplinare n. 2311/69 del 12 novembre 1969 adottato nei suoi confronti dal comune di Trieste, ai sensi dell'art. 67 del regolamento comunale per il servizio delle autovetture pubbliche da piazza.

(10067)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1972, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 308, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Giuseppe Di Notò, avverso il decreto ministeriale 6 novembre 1967, con il quale era stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

(10068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 15

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50% (1934)	160538	Venezia Domenico fu Salvatore, domiciliato a Fardella (Potenza)	5.600
Id.	174461	Cirone Clorinda Maddalena di Giuseppe, moglie di Venezia Domenico, domiciliata a Fardella (Potenza) *Annotazione*: vincolata quale dote anzi fondo dotale della titolare, giusta gli atti nn. 1587 e 1588 del 20 giugno 1922 rogati D'Alessandro notaio a Calvera	9.200

Roma, addì 1° agosto 1972

(10070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 18 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,50	581,50	581,40	581,50	581,50	581,50	581,50	581,50	581,50	581,50
Dollaro canadese	592,10	592,10	592 —	592,10	592,60	592,10	592,05	592,10	592,10	592,10
Franco svizzero	153,63	153,63	153,65	153,63	153,70	153,60	153,61	153,63	153,63	153,60
Corona danese	84,22	84,22	84,21	84,22	83,545	84,20	84,20	84,22	84,22	84,20
Corona norvegese	89,24	89,24	89,25	89,24	89,15	89,25	89,22	89,24	89,24	89,24
Corona svedese	123,015	123,015	123 —	123,015	122,95	123 —	123,01	123,015	123,01	123 —
Fiorino olandese	181,11	181,11	181,07	181,11	181,70	181,10	181,05	181,11	181,11	181,10
Franco belga	13,2625	13,2625	13,26	13,2625	13,26	13,25	13,26	13,2635	13,26	13,25
Franco francese	116,22	116,22	116,22	116,22	116,20	116,20	116,18	116,22	116,22	116,20
Lira sterlina	1425,45	1425,45	1425 —	1425,45	1426,25	1425,40	1425,30	1425,45	1425,45	1425,45
Marco germanico	182,18	182,18	182,18	182,18	182,20	182,15	182,14	182,18	182,18	182,17
Scellino austriaco	25,26	25,26	25,25	25,26	25,30	25,27	25,2725	25,26	25,26	25,25
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,70	21,68	21,68	21,67	21,675	21,68	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,16	9,16	9,1650	9,16	9,16	9,15	9,1590	9,16	9,16	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,93	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 18 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	92,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,20
» 5,50 % » » 1968-83	95,925
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,225
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,625
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	97,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1972

Dollaro USA	581,50
Dollaro canadese	592,075
Franco svizzero	153,62
Corona danese	84,21
Corona norvegese	89,23
Corona svedese	123,012
Fiorino olandese	181,08
Franco belga	13,261
Franco francese	116,20
Lira sterlina	1425,375
Marco germanico	182,16
Scellino austriaco	25,266
Escudo portoghese	21,677
Peseta spagnola	9,159
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di psicologia dell'età evolutiva presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di psicologia dell'età evolutiva, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10140)

Vacanza della cattedra di geografia storica presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di geografia storica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10141)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10142)

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede distaccata di Roma) dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede distaccata di Roma) della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10143)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10144)

Vacanza della cattedra di anatomia comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di anatomia comparata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10145)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10146)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile e della cattedra raddoppiata di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, sono vacanti la cattedra di diritto processuale civile e la cattedra raddoppiata di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10147)

Vacanza delle prime cattedre di diritto processuale civile e di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le prime cattedre di diritto processuale civile e di procedura penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10148)

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10149)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni con sede in Fondi, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1972 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Fondano S.p.a., con sede legale in Fondi (Latina) e pone lo stesso in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Giovanni Benvenuti viene nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Giovanni Tasciotti, dott. Maurizio Ganelli e dott. Salvatore Ricca sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Credito Fondano S.p.a. con sede legale in Fondi (Latina), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

p. *Il Governatore*: BAFFI

(10221)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio, alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Governatore: CARLI

(10037)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/517-29-V di data 28 novembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giovanni Regent, nato a Trieste il 24 marzo 1889, venne ridotto in forma italiana di « Reggente », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Luigia Daneu ed ai figli Mario, Natalia, Giovanna, Anna e Giuseppe;

Vista la domanda, di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Mario Reggente, nato a Trieste il 25 febbraio 1915 e qui residente Prosecco 287, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Regent »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Reggente nei confronti dell'istante Mario Reggente è restituito nella forma originaria di « Regent ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 luglio 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

(10038)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/29985 del 14 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Simone Štoka, nato a Trieste il 20 ottobre 1876, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di « Stocca », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giovanna Starc ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Riccardo, Giustina, Giovanna, Angelo e Romano;

Vista la domanda, di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia del predetto, signorina Giovanna Stocca, nata a Trieste il 20 settembre 1917 e qui residente Contovello n. 281, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Štoka »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Stocca nei confronti dell'istante Giovanna Stocca è restituito nella forma originaria di « Štoka ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 luglio 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

(10039)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/29985 del 14 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Simone Štoka, nato a Trieste il 20 ottobre 1876, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di « Stocca », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giovanna Starc ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Riccardo, Giustina, Giovanna, Angelo e Romano;

Vista la domanda, in data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Romano Stocca, nato a Trieste il 24 aprile 1922 e qui residente Contovello 58, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Štoka »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Stocca nei confronti dell'istante Romano Stocca è restituito nella forma originaria di « Štoka ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Grilianz Lidia, nata a Trieste il 19 aprile 1930; moglie;
2) Stocca Maja, nata a Trieste il 2 gennaio 1968, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 luglio 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

(10040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di restauratore di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze di Venezia, Firenze, Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14935 del 1° luglio 1971 Divisione I, concernente la disponibilità di posti nei ruoli dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di restauratori di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale in servizio che non abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, di Firenze e di Palermo, il quale, alla data del 30 maggio 1971, abbia svolto da non meno di un anno le mansioni proprie del ruolo predetto e sia in possesso dei seguenti titoli di studio:

per i restauratori di dipinti e di opere d'arte in bronzo: maturità artistica o licenza dell'istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro;

per i tecnici radiologi e tecnici di laboratorio scientifico: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso dovranno produrre domanda, in carta legale da L. 500, direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quella di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, indicando nelle domande stesse il settore per il quale si intende concorrere e precisamente:

a) restauro di dipinti;

b) restauro di opere d'arte in bronzo;

c) tecnici radiologi;

d) tecnici di laboratorio scientifico nel campo della chimica;

e) tecnici di laboratorio scientifico nel campo della fisica;

f) tecnici di laboratorio scientifico nel campo della microbiologia.

Si può concorrere per un solo settore di attività.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse.

I suddetti titoli debbono essere suddivisi in:

titoli amministrativi;

titoli di studio (escluso quello richiesto per l'ammissione al concorso);

titoli tecnici.

Questi ultimi debbono essere costituiti da una documentazione esauriente dei lavori eseguiti presso le soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, Firenze e Palermo.

Tale documentazione deve essere munita di una dichiarazione del direttore alle cui dipendenze è stato realizzato il lavoro, attestante che il lavoro stesso è stato eseguito esclusivamente dal concorrente e contenente un giudizio tecnico sui risultati ottenuti.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Al tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Si prescinde dal limite massimo di età previsto dalla legge 29 settembre 1964, n. 862;

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi qualora non si abbia raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) Essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

per i restauratori di dipinti e di opere d'arte in bronzo: la maturità artistica o licenza dell'istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro;

per i tecnici radiologi e di laboratorio scientifico: il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo per la preferenza a parità di merito sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte a carattere tecnico pratico ed una orale.

Le predette prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova scritta:

svolgimento di un tema relativo ad uno dei procedimenti tecnici interessanti il settore di attività per il quale il candidato ha chiesto di concorrere.

Seconda prova scritta:

attuazione di un lavoro specifico del settore prescelto (durata della prova: dieci giorni per otto ore giornaliere).

Prova orale:

nozioni relative alle tecniche in uso nel settore prescelto;

accertamento del grado di cultura professionale relativo al settore per cui si concorre;

leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori secondo le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Ai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito e dichiarati vincitori del concorso saranno richiesti i prescritti documenti di rito e i titoli per la preferenza a parità di merito.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di restauratori di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti delle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo della prova i restauratori, i tecnici radiologi, e i tecnici di laboratorio scientifico, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1972
Registro n. 39, foglio n. 91

(10084)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esame speciale, a centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, con il quale è stato approvato il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto ed in particolare l'art. 9 che sostituisce integralmente il terzo comma dell'art. 6 della suddetta legge n. 40;

Considerato che sono vacanti cinquecentodue posti nel ruolo degli aiuto ricevitori di cui 2/3 devono essere conferiti mediante pubblico concorso;

Considerato che si è provveduto a riservare i posti assegnabili senza concorso e non ancora conferiti, spettanti al personale appartenente alle categorie speciali a norma delle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame speciale, per il conferimento di centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo precedente soltanto gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto prescindendo dai limiti di età.

Art. 3.

L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevole, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione del lotto.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e rivolte alla Direzione generale per le entrate speciali, dovranno essere presentate entro il termine di giorni

trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle intendenze da cui gli aspiranti dipendono.

Le intendenze che riceveranno le domande provvederanno a comprovare il giorno di arrivo con l'applicazione del bollo a calendario e le trasmetteranno subito alla Direzione generale per le entrate speciali.

Gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1951, n. 375, e categorie assimilate, i profughi e le altre categorie di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, che intendono avvalersi dei titoli di preferenza, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il possesso dei suddetti titoli a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo a Roma presso la Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 6.

La prova consisterà in un colloquio vertente su materia di servizio.

L'avviso per la presentazione alla prova suddetta verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui la prova stessa dovrà essere sostenuta.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento valido a norma delle vigenti disposizioni in materia.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano conseguito la idoneità per aver riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, sarà attribuito, sino a un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

La somma dei voti del colloquio e quelli per anzianità determina il punteggio complessivo per il posto in graduatoria.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Boilettino ufficiale del personale del lotto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1972
Registro n. 35, *foglio n.* 11

(10041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 264 del 28 gennaio 1969, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 592 del 23 febbraio 1970, col quale si è proceduto all'ammissione dei candidati;

Visti i decreti assessoriali n. 569 del 14 giugno 1969, n. 1112 del 25 ottobre 1971 e 1259 del 30 novembre 1971, con i quali si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione relativi all'espletamento delle operazioni concorsuali;

Accertata la regolarità degli atti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati gli atti del concorso pubblico a posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1968 ed in conseguenza è approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei:

1. Muratore Beniamino	punti	49,01
2. Greco Salvatore	»	48,21
3. Baglio Salvatore	»	42,54
4. Carlotta Giuseppe	»	37,95

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Enna, addì 4 agosto 1972

Il Medico provinciale: ROTTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3029 del 4 agosto 1972, col quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito dei candidati al concorso per posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1968;

Viste le domande dei singoli concorrenti, in relazione all'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte medico-chirurgiche a fianco di ognuno indicati:

1) Muratore Beniamino: comune di Leonforte, condotta orientale;

2) Greco Salvatore: comune di Piazza Armerina, 2ª condotta;

3) Baglio Salvatore: comune di Villarosa;

4) Carlotta Giuseppe: comune di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Enna, addì 4 agosto 1972

Il Medico provinciale: ROTTINO

(10075)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1972, n. **22.**

Norme per l'esercizio temporaneo nella Regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla Regione ai sensi rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 33 *del* 26 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla Regione ai sensi rispettivamente del decreto del Presidente della

Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, ed in relazione all'art. 117 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle che venissero delegate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono temporaneamente esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze stabilite negli articoli seguenti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia con l'osservanza dei principi e degli indirizzi previsti dall'art. 69 dello statuto in tema di decentramento e di delega delle funzioni.

Art. 2.

Il Consiglio regionale nelle materie di cui all'articolo precedente, esercita le seguenti funzioni:

1) approvazione dei programmi e piani generali e settoriali;

2) approvazione dei piani degli interventi finanziari e determinazione dei criteri analitici di riparto;

3) controllo dell'attuazione di piani e programmi;

4) designazione dei componenti di spettanza della Regione, dei Consigli di amministrazione degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere internazionali;

5) approvazione dei regolamenti-tipo dei mercati;

6) approva l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e delle carni e dei prodotti ittici con i relativi progetti tecnici.

Spetta altresì al Consiglio regionale ogni altro provvedimento previsto dallo statuto regionale e dalle leggi in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di fiere e mercati.

Art. 3.

La Giunta regionale predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente e ne cura l'attuazione.

Esercita le seguenti funzioni amministrative:

1) autorizza le fiere di campioni a carattere interprovinciale, nazionale ed internazionale, che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

2) autorizza le esposizioni e mostre di indole agricola, industriale e commerciale con esclusione di quelle internazionali e universali;

3) esercita la vigilanza sulle manifestazioni predette;

4) designa i componenti, di spettanza della Regione, dei collegi dei revisori dei conti degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere internazionali;

5) designa i membri di spettanza della Regione delle commissioni dei mercati all'ingrosso;

6) predispone il regolamento tipo cui dovranno uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato all'ingrosso;

7) nomina un commissario nei casi di irregolarità e di inefficienza dei mercati all'ingrosso, prescrive i provvedimenti da adottare e può pronunciare la revoca della gestione;

8) in materia di cave e torbiere esercita le funzioni previste nell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche;

9) rilascia i permessi per la ricerca delle sorgenti di acque minerali;

10) autorizza la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali, l'apertura e la messa in esercizio degli stabilimenti di produzione e la utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

11) autorizza l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e idroterapici;

12) esercita la vigilanza sull'utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorchè artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali e idroterapici.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7, 10 e 11 d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 4.

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

La Giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1 e fatto salvo quanto disposto nel precedente art. 2.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e della Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Esercita inoltre tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

Art. 6.

L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della regione.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati.

Art. 8.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta.

Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 21 luglio 1972

BASSETTI

(9900)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.